

**DISPOSIZIONI ATTUATIVE DELLA L.R. 11 febbraio 2011 n. 4 - Articolo 1****1. Premessa**

Il legislatore con la modifica dell'articolo 1 della legge regionale 30 giugno 2006, n. 8 "Iniziative di sostegno alla produzione e all'utilizzo di biomasse legnose per scopi energetici" ad opera della Lr 4/11 (BURV n. 14 del 15 febbraio 2011) ha creato un istituto normativo del tutto nuovo inteso a definire il carattere di non boscosità di un soprassuolo arboreo. In tale contesto il carattere di non boscosità non interviene " *ope legis* ", cioè automaticamente, ma a seguito della sussistenza delle condizioni preliminari poste dalla nuova formulazione dell'art. 1 della Lr 8/06 come modificato dalla LR 4/11, ovvero:

1. Il rispetto delle finalità dichiarate della LR 8/06;
2. Il fatto che il soprassuolo non trovi specifica tutela negli strumenti urbanistici e territoriali o in altre disposizioni di legge;
3. Il soprassuolo sia ascrivibile a macchie boscate o boschetti di estensione massima di 5.000 mq.;
4. Il soprassuolo interessato dalla presenza di neoformazioni ricada all'interno dei limiti delle Comunità Montane e in mappali non già classificati a bosco;
5. La presenza di fenomeni di ricolonizzazione naturale da meno di 25 anni, da valutarsi con modalità e tecniche diversificate in relazione alle caratteristiche tipologiche del soprassuolo;

Le condizioni di cui ai punti 1 e 2 devono in qualsiasi caso essere sempre soddisfatte.

Le condizioni di cui ai punti 4 e 5, relativamente alle neoformazioni devono essere entrambe sussistenti.

A miglior chiarimento delle motivazioni che hanno indotto il legislatore ad introdurre, nell'ambito della definizione di bosco di cui all'art. 14 della Lr 52/78 ulteriori, condizionate, casistiche di non bosco si riassume quanto riportato nella relazione illustrativa della Lr 4 / 2011.

Per quanto attiene all'eliminazione del vincolo forestale conseguente alla non boscosità delle macchie boscate o boschetti di dimensioni inferiori a 5.000 metri quadrati, realizzati anche a prescindere da eventuali sussidi pubblici, soprattutto per i territori di pianura, ciò potrà consentire una maggiore realizzazione, da parte di proprietari di superfici di modesta estensione, di piccole aree a funzione naturalistica, senza incorrere nei vincoli legislativi conseguenti alla classificazione di "bosco", in particolare per quanto attiene alla eventuale reversibilità di uso delle superfici a ciò adibite. L'instaurarsi del cosiddetto "vincolo forestale" infatti spesso ha agito come deterrente dall'intraprendere iniziative di imboscamento. Occorre rilevare peraltro che la soglia di 5.000 metri quadrati corrisponde alla dimensione minima di attribuzione della qualifica di zona forestale secondo il sistema FAO, adottato anche dalla UE con l'articolo 30 del regolamento n. 1974/1986.

Per quanto attiene, inoltre, alla introduzione di nuovi criteri per la classificazione a "non bosco" di superfici agricole o forestali imboscate naturalmente per colonizzazione di prati o pascoli abbandonati, si consente, mediante l'eliminazione del vincolo forestale conseguente alla condizione di non boscosità, di ripristinare le originarie destinazioni mediante semplice operazione colturale, cioè mediante il taglio della vegetazione e l'utilizzo per fini energetici della biomassa così ricavata. In tale contesto si ritiene di contrastare il naturale processo di colonizzazione del bosco a carico di formazioni prative ed habitat di specie correlati che hanno lo stesso valore, se non a volte superiore, se non altro in termini di rappresentatività, e di biodiversità del bosco; valori, questi, spesso compromessi dall'avanzamento del bosco medesimo.

Tale nuovo istituto normativo atto a definire il carattere di non boscosità di un soprassuolo non va confuso e non interferisce con la procedura amministrativa di riduzione di superficie boscata di cui all'art. 15 della Lr 52/78 la quale si applica alle situazioni in cui non si sia preventivamente ed espressamente accertato il carattere di non boscosità e per le finalità diverse da quelle della Lr 8/06.

In sostanza fino a quando non sia accertato espressamente il carattere di non boscosità ai sensi della presente normativa applicativa dell'art. 1 della Lr 8/06, per la definizione di bosco si applica il testo di cui all'art. 14 della LR 52/78.

Il carattere di non boscosità interviene solo nei casi in cui il soprassuolo sia destinato ad un utilizzo coerente con le finalità della Lr 8/06, in altri termini un determinato soprassuolo può essere dichiarato " non bosco" solo se soggetto ad interventi coerenti con le finalità della Lr 8/06. In assenza di specifici interventi coerenti non può essere definito il carattere di non boscosità, se non con i criteri della LR 52/78, art. 14.

Qualora sussistono le condizioni poste dalla Lr 8/06 la definizione di bosco di cui all'art. 14 della Lr 52/78, viene integrata per quanto attiene alla casistica di non bosco di cui al comma 8 del medesimo articolo 14. La definizione del carattere di non boscosità di cui all'art. 1 della Lr 8/06 come modificato con LR 4/2011 assume quindi valore anche ai fini dell'applicazione dell'articolo 142, comma 1, lettera g), del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137".

## **2. Procedure**

Per la definizione del carattere di non boscosità di un determinato soprassuolo forestale dovrà essere presentata al Servizio Forestale Regionale o altro Ente competente territorialmente una specifica "*Dichiarazione di intervento*", in raccomandata con ricevuta di ritorno, corredata da cartografia in cui sia riportata la base catastale e sia chiaramente individuata l'area per la quale si ritiene non sussistano i caratteri di boscosità così come definiti dalla Lr 8/06.

In particolare si evidenzia che la dichiarazione di intervento da parte dell'interessato comporta l'assunzione diretta di responsabilità sulla sussistenza dei seguenti requisiti:

1. L'intervento è conforme alle finalità dichiarate della LR 8/06;
2. Il soprassuolo non trova specifica tutela negli strumenti urbanistici e territoriali o in altre disposizioni di legge;
3. I soprassuoli ascrivibili alle macchie boscate o ai boschetti presentano le caratteristiche dimensionali previste dalla legge;
4. I soprassuoli interessati dalla presenza di neoformazioni ricadono all'interno dei limiti delle Comunità Montane e in mappali non già classificati a bosco e che hanno meno di 25 anni, secondo le modalità definite dalla presente normativa.

Il Servizio Forestale Regionale o altro Ente competente, nel prendere atto delle dichiarazioni rese, entro 60 giorni dalla ricezione della "*Dichiarazione di intervento*" può richiedere chiarimenti o integrazioni in relazione all'intervento prospettato, dettando, nel caso, eventuali prescrizioni operative.

La presa d'atto della struttura forestale competente viene rilasciata fatti salvi i diritti e gli interessi di terzi nonché le competenze deferite in materie diverse ad altri organi e purché l'intervento risulti conforme ed ammissibile nei confronti delle norme del P.T.R.C. della Regione Veneto, dei Piani d'Area ove vigenti, nonché dello strumento urbanistico comunale.

Decorsi i 60 giorni l'intervento potrà essere realizzato anche senza il pronunciamento da parte della struttura forestale competente che, inoltre, curerà il monitoraggio delle superfici interessate dalla applicazione della norma in argomento.

Nel caso di interventi ricadenti anche parzialmente dentro la Rete Natura 2000 alla dichiarazione di intervento dovrà essere allegata la documentazione prevista dalle disposizioni della DGR 3173/06.

L'eventuale relazione di screening o VINCA sarà approvata dalla struttura forestale competente.

Nel caso l'intervento ricada anche parzialmente all'interno di aree a Parco alla dichiarazione di intervento dovrà essere allegato il nulla osta del Parco.

La dichiarazione di intervento sarà redatta su una modulistica il cui schema di massima sarà appositamente predisposto dalla Giunta Regionale a cui potranno essere aggiunti tutti gli ulteriori elementi che il dichiarante riterrà utile.

Entro 25 anni dalla acquisizione del carattere di non boscosità possono essere eseguiti gli interventi previsti in deroga all'applicazione degli art. 23 e 15 della Lr 52/78 e delle relative norme correlate delle PMPF.

Una volta dichiarato il carattere di non boscosità, il soprassuolo forestale sarà oggetto di intervento e di allontanamento del materiale ricavato che non dovrà comportare alcun movimento terra e/o asportazione di ceppaie.

La dichiarazione di intervento è svincolata dalla presentazione di istanze contributive.

Si evidenzia che qualsiasi intervento di riduzione di soprassuolo arboreo eseguito in assenza di specifica preventiva dichiarazione, costituisce intervento di riduzione di superficie boscata in assenza di autorizzazione di cui all'art. 15 della L.r. 52/78.

### **3. Modalità di accertamento delle condizioni di non boscosità**

Le linee guida di seguito riportate rappresentano gli elementi che dovranno essere valutati dal dichiarante preliminarmente alla dichiarazione di intervento. La struttura forestale competente può richiedere agli interessati eventuali integrazioni o chiarimenti utili per la corretta conclusione dell'iter amministrativo.

#### 3.1. Titolarità a ad effettuare la dichiarazione di intervento

Titolari ad effettuare la dichiarazione di intervento sono i soggetti cui all'art. 5 della Lr 8/06 che, nel rispetto dei vigenti strumenti urbanistici, hanno in disponibilità terreno coltivabile o superfici a bosco, ubicati nel territorio della Regione.

Tali soggetti possono essere sia privati che pubblici ( es. Comuni, Comunità Montane, altri Enti pubblici) che intendono operare gli interventi le cui finalità sono compatibili con l'art. 1 della Lr 8/06.

Nel caso l'intervento ricada in mappali afferenti a più proprietari o conduttori dovrà essere allegato alla dichiarazione l'atto di assenso all'intervento da parte di tutti i soggetti interessati o atto equipollente (es. atto di sottomissione) In qualsiasi caso l'esito della procedura amministrativa fa salvi i diritti di terzi.

#### 3.2. Tipologia di interventi ammissibili

Ai fini della definizione del carattere di non boscosità sono ammessi gli interventi di cui all'art. 3 comma 1 lett. b) e c).

Gli interventi di cui all'articolo 3, comma 1 lettera b) ovvero "le cure colturali ai boschi abbandonati o degradati, dai quali si ottenga biomassa destinata a processi di trasformazione energetica" si possono applicare alle macchie boscate e boschetti di cui all'articolo 1, comma 2 bis, lettera a) e alle neoformazioni di cui all'articolo 1, comma 2 bis, lettera b); tali formazioni, una volta assunto il carattere di non bosco, possono essere utilizzate in deroga all'applicazione degli art. 23 e 15 della Lr 52/78 e delle relative norme correlate delle PMPF. Tali interventi, se realizzati nell'ambito della Rete Natura 2000 necessitano dell'espletamento delle procedure di cui alla DGR 3173/06.

Gli interventi di cui all'articolo 3, comma 1 lettera c) ovvero "il recupero produttivo di superfici a prato e a pascolo, parzialmente invase da specie arbustive" si possono applicare alle macchie boscate e ai boschetti di cui all'art. 1, comma 2 bis, lettera a) e alle neoformazioni di cui all'articolo 1 comma 2 bis, lettera b); tali formazioni, una volta assunto il carattere di non bosco, possono essere utilizzate ed eliminate in deroga all'applicazione degli articoli 23 e 15 della Lr 52/78 e delle relative norme correlate delle PMPF.. Tali interventi, se realizzati nell'ambito della Rete natura 2000 necessitano dell'espletamento delle procedure di cui alla DGR 3173/06.

In entrambi i casi gli assortimenti ricavabili dagli interventi effettuati devono essere compatibili con gli usi e le finalità stabiliti dalla legge 8/06.

In altri termini la condizione di non boscosità di un soprassuolo arboreo sussiste solo se gli interventi proposti, sia nel caso di macchie boscate e boschetti che nel caso delle neoformazioni, hanno il fine di produrre biomasse destinate a processi di trasformazione energetica o alla trasformazione industriale per la produzione di fibra o di altri assortimenti.

### 3.3. Rispetto delle finalità della LR 8/06.

Le finalità poste dall'art. 1 della legge 8/06 possono essere perseguite attraverso gli interventi di cui all'art. 3 comma 1 lett. b) e c) della Lr 8/06 nei seguenti termini:

- Interventi di cui all'art. 3 comma 1 lettera b) finalizzati alla produzione di biomasse legnose;
- Interventi di cui all'art. 3, comma 1, lettera c) finalizzati al recupero della marginalità di talune aree rurali, la diversificazione estetica e biologica delle colture presenti nel territorio rurale, l'incremento della disponibilità di habitat per la fauna selvatica e la salvaguardia e la valorizzazione del territorio.

Un soprassuolo boscato di cui all'articolo 1, punti 2 bis – a) e 2 bis – b) può assumere la caratteristica di non bosco solo nel caso venga destinato alla produzione di biomasse legnose e la sua eliminazione sia finalizzata al recupero della marginalità di talune aree rurali, la diversificazione estetica e biologica delle colture presenti nel territorio rurale, l'incremento della disponibilità di habitat per la fauna selvatica e la salvaguardia e la valorizzazione del territorio.

L'intervento di taglio, in tale contesto non necessita di progetto o dichiarazione/relazione di taglio e potrà essere attuato anche in più stralci e in un arco di tempo compatibile con l'esigenza di non far venir meno il periodo venticinquennale delle neoformazioni.

### 3.4 Presenza di specifiche tutele negli strumenti urbanistici e territoriali o in altre disposizioni di legge.

Tale aspetto riveste una particolare importanza in quanto il bene bosco è tutelato non solo dal punto di vista paesaggistico (D.l.vo 42/2004 e successive modificazioni) ma anche dal punto di vista ambientale per quanto attiene, ad esempio, alle aree protette (es. Parchi Risperve, orientate, integrali, Parchi di interesse locale, ecc.), alle aree definite come invariante negli strumenti urbanistici comunali o oggetto di particolari vincoli nel PTRC o nei PTC provinciali, o per l'aspetto della biodiversità di habitat e di specie (es. cartografie e Piani di gestione dei Siti della Rete natura 2000).

Si evidenzia l'importanza di tali aspetti se non altro per le implicazioni di carattere penale derivanti dalla inosservanza delle norme di carattere ambientale e paesaggistico in cui potrebbe incorrere il dichiarante in mancanza di una attenta e preliminare verifica della presenza di vincoli e tutele.

### 3.5 Localizzazione delle neoformazioni all'interno dei limiti delle Comunità Montane e in mappali non già classificati a bosco

Il dichiarante verificherà sulla base delle cartografie e delle visure catastali allegata alla dichiarazione di intervento la collocazione dell'area all'interno dei limiti della Comunità montana di riferimento e la relativa localizzazione dei vari mappali non già classificati a bosco, su cui ricade il soprassuolo interessato. A tale scopo si faccia riferimento alla classificazione culturale dei mappali non a bosco vigente non oltre i 25 anni prima della dichiarazione di intervento.

### 3.6. Macchie boscate o boschetti di estensione massima di 5.000 mq.

Per quanto attiene al concetto di "macchie boscate e i boschetti", di cui al comma 2 bis – a) dell'art. 1 della Lr 8/06, si evidenzia che la sua corretta definizione richiede la valutazione contestuale di due aspetti, uno tipologico e l'altro dimensionale.

Per quanto attiene alla connotazione tipologica le "macchie boscate e i boschetti" sono da intendersi le strutture boscate di origine artificiale realizzate con o senza il concorso finanziario pubblico solitamente, ma non esclusivamente, associate a finalità ecologico ambientali in un contesto rurale riferendosi essenzialmente a strutture boscate isolate in un ambiente prevalentemente agronomico.

Per quanto attiene al fattore dimensionale le macchie boscate sono costituite da quelle strutture arboree, che pur teoricamente capaci di assolvere a funzioni ambientali in un ambito agronomico e rurale, non possiedono le dimensioni tali da poter essere ascrivibili a bosco e cioè con superfici di estensione non superiori ai 5.000 mq indipendentemente dalla forma ovvero indipendentemente dalla larghezza media. In sostanza, si ritiene che formazioni boscate isolate di dimensioni non superiori ai 5.000 mq, indipendentemente dalla forma possano non essere considerate a bosco.

In tale contesto si ritiene che una soluzione di continuità di 20 metri nella copertura arborea possa considerarsi elemento atto a considerare isolato il popolamento.

Le misure di lunghezza e di superficie vanno sempre riferite al piano e con misurazione effettuata dalla base esterna dei fusti come del resto già previsto dal decreto legislativo 227/2001.

### 3.7 Neoformazioni insediate da meno di 25 anni.

L'aspetto legato alla definizione dell'età delle neoformazioni forestali è tra i più controversi in quanto difficili da determinare con la certezza che la legge richiede.

E' inevitabile in tale contesto introdurre un concetto di tolleranza od errore nella stima dell'età che coniughi il rigore della legge con l'incertezza della stima dell'epoca di insediamento della colonizzazione forestale.

Si ritiene, al riguardo di concedere una tolleranza nella stima dell'epoca di colonizzazione di 5 anni considerando che la presenza di prerinnovazione non sempre porta poi all'affermarsi di una struttura boscata affermata. La tolleranza va intesa come margine di errore della stima dell'età del popolamento. L'età è riferita, non alla media del popolamento, ma solo alla quota che ha concorso al raggiungimento della copertura necessaria per la costituzione del bosco, come definita dall'art. 14 della L.r. 52/78.

La stima dell'epoca di colonizzazione può essere effettuata con due diverse modalità:

Confronto tra foto storiche risalenti ai 25 anni prima ( foto da piattaforme aeree, foto di archivio, ecc.); tale approccio sembra particolarmente indicato per le formazioni a portamento prostrato, ( es. mughete) o per i soprassuoli già governati a ceduo.

Rilievo delle età dei soggetti a campione. Per le conifere la stima dell'età può essere fatta dal conteggio dei palchi o verticilli del fusto o attraverso il conteggio degli anelli basali previo abbattimento di alcune piante campione. Per le latifoglie può essere applicato quest'ultimo metodo anche se si ritiene più affidabile un approccio per foto interpretazione di vecchie immagini.

L'eventuale abbattimento delle piante campione ai fini della dichiarazione di intervento è subordinato alla presentazione della preventiva dichiarazione di taglio da esibirsi, in carta semplice alla struttura forestale competente evidenziandone le motivazioni ( es. taglio piante campione per applicazione Lr. 8/06).

**DICHIARAZIONE DI INTERVENTO**

(Articolo 1 della legge regionale 30 giugno 2006, n. 8 come modificato con legge regionale 11 febbraio 2011, n. 4 - Deliberazione della Giunta Regionale \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_)

Il sottoscritto \_\_\_\_\_ in qualità di 1 \_\_\_\_\_ del fondo sito nel/ nei comune/i di \_\_\_\_\_ ricadente nei seguenti mappali:

Comune \_\_\_\_\_ Foglio \_\_\_\_ Mappali \_\_\_\_\_

**DICHIARA**

che intende effettuare i seguenti interventi

- Interventi che interessano le macchie boscate e boschetti sino ad una superficie massima di 5.000 mq. di impianto realizzati anche senza ricorso a finanziamenti pubblici;
- Interventi che le interessano neoformazioni forestali non superiori ai 25 anni di età ricadenti in mappali non già classificati a bosco ricadenti nella Comunità Montana \_\_\_\_\_:
- L'intervento è conforme alle specifiche tutele previste negli strumenti urbanistici e territoriali o in altre disposizioni di legge.

A tal fine si impegna ad destinare le biomasse ottenute a processi di trasformazione energetica o alla trasformazione industriale per la produzione di fibra o di altri assortimenti.

Luogo \_\_\_\_\_ - Data \_\_\_\_\_

FIRMA

Allegati

- Cartografia dell'area di intervento con evidenziazione della base catastale
- Visure catastali
- Documentazione atta a dimostrare l'espletamento delle procedure di cui alla DGR 3173/06 quanto pertinente.
- Nulla osta dell'Ente Parco quando pertinente.
- Atti di assenso o documento equipollente dei titolari dei mappali coinvolti.

<sup>1</sup> Proprietario, conduttore, gestore del fondo

**DISPOSIZIONI ATTUATIVE DELLA L.R. 11 febbraio 2011 n. 4 - Articolo 2****STRUTTURE FUNZIONALI ALL'IMPIEGO DELLE BIOMASSE LEGNOSE PER LA PRODUZIONE D'ENERGIA****1. Premessa**

Il comma 1 dell'art. 2 della L.R. 11 febbraio 2011, n. 4<sup>2</sup> (Modifica della Legge regionale 30 giugno 2006, n. 8 "Iniziative di sostegno alla produzione e all'utilizzo di biomasse legnose per scopi energetici"<sup>3</sup>), al fine di incrementare l'approvvigionamento locale di biomasse legnose forestali e la razionalizzazione del loro trasporto nell'ambito della filiera corta, stabilisce che gli interventi di realizzazione di piazzole attrezzate per lo stoccaggio di materiale legnoso grezzo e tritato, non sono considerati insediamenti di tipo agro - industriale<sup>4</sup> e possono essere realizzati su terreni agricoli anche da imprese di utilizzazione forestale e da altri soggetti esercenti attività agromeccanica<sup>5</sup>, in deroga ai commi 2 e 3 dell'art. 44 della L.R. 23 aprile 2004, n. 11<sup>6</sup>.

Il comma 2 prescrive inoltre che la Giunta regionale debba stabilire, con riferimento agli interventi previsti dal comma 1:

1. le modalità per la realizzazione delle piazzole attrezzate secondo criteri di sostenibilità ambientale;
2. le modalità di ripristino dell'area nello stato originario al termine dell'utilizzo;
3. gli ambiti e le caratteristiche della filiera corta.

**2. Ambiti e caratteristiche della filiera corta**

"Filiera" è un termine coniato per il settore agro - alimentare, industriale e tecnologico: si intende, in senso lato, l'insieme articolato (anche detto "rete" o "sistema") che comprende le principali attività (ed i loro principali flussi materiali e informativi), le tecnologie, le risorse e le organizzazioni che concorrono alla creazione, trasformazione, distribuzione, commercializzazione e fornitura di un prodotto finito. In senso più stretto, va riferito all'insieme delle aziende che compongono la catena di fornitura di un dato prodotto. La filiera corta, maggiormente diffusa in agricoltura, è invece caratterizzata da un numero limitato e circoscritto di passaggi produttivi ed in particolare di intermediazioni commerciali, che possono portare anche al contatto diretto fra il produttore e il consumatore. Lo scopo principale di tale filiera è contenere e ridurre i costi al consumo dei prodotti.

In ambito forestale, la filiera corta, accanto agli evidenti benefici economici nei confronti dei produttori locali di materia prima, dei trasformatori intermedi e dei consumatori finali, manifesta anche indubbi vantaggi di carattere ambientale e logistico, dovuti soprattutto alla diminuzione delle distanze di trasporto.

---

<sup>2</sup> BUR n. 14/2011

<sup>3</sup> BUR n. 60/2006

<sup>4</sup> art. 44, comma 7, della L.R. 23 aprile 2004, n. 11: "Norme per il governo del territorio" (BUR n. 45/2004)

<sup>5</sup> come definita dall'art. 5 del D.Lgs. 29 marzo 2004, n. 99: "Disposizioni in materia di soggetti e attività, integrità aziendale e semplificazione amministrativa in agricoltura, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettere d), f), g), l), ee), della legge 7 marzo 2003, n. 38" (GU n. 94/2004)

<sup>6</sup> "Norme per il governo del territorio" (BUR n. 45/2004)

Al fine di individuare un parametro oggettivo e giuridicamente condivisibile che stabilisca le dimensioni della fiera corta, la distanza di trasporto della biomassa legnosa dal luogo di produzione a quello di trasformazione sarà individuata facendo riferimento all'art. 2 del Decreto del MiPAAF 2 marzo 2010<sup>7</sup>. Mutuando tale norma, la biomassa dovrà essere prodotta entro il raggio di 70 km dalla piazzola attrezzata, ovvero provenire da intese di filiera o da contratti quadro, stipulati ai sensi del D.Lgs. 27 maggio 2005, n. 102<sup>8</sup> (che la L. 27 dicembre 2006, n. 296<sup>9</sup> ha esteso anche al settore forestale). La lunghezza del raggio è determinata dalla distanza in linea d'aria che intercorre tra la piazzola attrezzata e i confini amministrativi del Comune in cui ricade il luogo di produzione della biomassa.

La tracciabilità e la rintracciabilità della biomassa trasformata e commercializzata nella piazzola attrezzata, nell'ambito della filiera, è verificabile tramite la seguente documentazione:

- documento di trasporto, contenente la denominazione o il nominativo, la Partita Iva o il Codice Fiscale dell'azienda o della persona fisica che ha prodotto la biomassa; il Comune; la data di trasporto; la tipologia (specie legnosa) e il quantitativo trasportato (volume o massa legnosa)<sup>10</sup>;
- contratti di fornitura e/o contratti di taglio delle biomasse utilizzate nella piazzola attrezzata<sup>11</sup>.

Ogni singolo contratto deve contenere almeno le seguenti informazioni:

- a) denominazione o nominativo, Partita Iva o Codice Fiscale, sede legale o residenza dei contraenti;
- b) data di stipulazione del contratto di fornitura della biomassa;
- c) durata del contratto;
- d) specie legnosa o tipo di bosco o di impianto arboreo che fornisce la materia prima; superficie ed informazioni catastali;
- e) quantitativo di prodotto ottenibile (volume o massa legnosa);
- f) dichiarazione che attesti la conformità a contratti quadro o intese di filiera, ovvero dichiarazione che attesti la provenienza della materia prima da non più di 70 km dalla piazzola attrezzata;
- g) qualora nella piazzola attrezzata sia commercializzata anche biomassa prodotta da Paesi terzi all'UE, il responsabile dovrà osservare le disposizioni contenute nel Regolamento CE n. 995/2010<sup>12</sup>.

### **3. Modalità di realizzazione delle piazzole attrezzate secondo criteri di sostenibilità ambientale**

#### **3.1 Principi di sostenibilità che caratterizzano una piazzola attrezzata**

La promozione dell'uso della biomassa legnosa, al fine di diversificare le fonti di approvvigionamento di combustibile, ridurre le emissioni di gas ad effetto serra e offrire nuove opportunità di reddito nelle zone rurali, perseguendo il Piano d'azione comunitario per la biomassa<sup>13</sup>, costituisce una delle azioni contenute nella Nuova strategia dell'UE in materia di

<sup>7</sup> "Attuazione della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sulla tracciabilità delle biomasse per la produzione di energia elettrica" (GU n. 103 del 5/5/2010)

<sup>8</sup> "Regolazioni dei mercati agroalimentari, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera e), della legge 7 marzo 2003, n. 38"

<sup>9</sup> "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)"

<sup>10</sup> Tale documentazione dovrà essere conservata dal responsabile della piazzola attrezzata per cinque anni dalla data dell'emissione, fatti salvi tempi maggiori richiesti da eventuale specifica normativa

<sup>11</sup> Tale documentazione dovrà essere conservata dal responsabile della piazzola attrezzata per cinque anni dalla data scadenza del contratto, fatti salvi tempi maggiori richiesti da eventuale specifica normativa

<sup>12</sup> del Parlamento europeo e del Consiglio, che stabilisce gli obblighi degli operatori che commercializzano legno e prodotti da esso derivati (GUUE 12/11/2010, n. L 295)

<sup>13</sup> Comunicazione della Commissione COM(2005) 628 del 7 dicembre 2005



sviluppo sostenibile<sup>14</sup>, al fine di limitare i cambiamenti climatici, i loro costi e le ripercussioni negative per la società e l'ambiente<sup>15</sup>.

La realizzazione di piazzole attrezzate permetterà di incentivare l'utilizzo delle biomasse legnose ad uso energetico, contribuendo in tal modo al raggiungimento degli obiettivi che la Commissione Europea intende raggiungere entro il 2020<sup>16</sup>, come previsto dalla Direttiva 2009/28/CE<sup>17</sup>. Nella medesima direzione va anche il Piano di Azione Nazionale per le energie rinnovabili (PAN), che assegna un ruolo fondamentale alle biomasse, che dovranno costituire, entro il 2020, quasi la metà dell'energia prodotta da FER nel consumo finale lordo. Sempre secondo il PAN, è necessario uno stimolo alla standardizzazione del combustibile utilizzato almeno per gli impianti civili, in cui appare più logico destinare le biomasse vergini, relegando gli scarti delle lavorazioni industriali ai grandi impianti.

### 3.2 Definizione di piazzola attrezzata per biomasse

Una piazzola attrezzata per biomasse è un luogo fisico - opportunamente localizzato, in funzione delle caratteristiche del bacino di approvvigionamento e del tipo di assortimenti legnosi ritraibili - dotato di adeguati spazi di primo stoccaggio e stagionatura del legno tal quale e di una copertura adeguatamente dimensionata - in funzione dei volumi di materiale legnoso da processare e conferire - dotata di caratteristiche strutturali tali da favorire l'essiccazione naturale e/o forzata del legno cippato e della legna da ardere (V. Francescato - AIEL, 2008).

### 3.3 Realizzazione di una piazzola attrezzata

La struttura dovrà rispettare le caratteristiche tipologiche della edificazione rurale e del contesto insediativo in cui si inserisce, componendosi armonicamente con eventuali altri edifici preesistenti, compatibilmente con le funzionalità richieste alla piazzola attrezzata e conformemente alle indicazioni contenute negli strumenti urbanistici comunali.

Andrà in via preliminare valutata l'eventuale utilizzabilità di edifici già esistenti, qualora possano essere idonei e disponibili. I soggetti indicati al comma 1 dell'art. 7 bis della L.R. n. 8/2006<sup>18</sup>, qualora intendessero installare una piazzola attrezzata, dovranno predisporre un Piano aziendale, redatto da un tecnico abilitato del settore, da sottoporre all'approvazione dell'UPER Servizio Forestale Regionale competente per territorio. Il permesso di costruire e l'efficacia di altre autorizzazioni<sup>19</sup> restano subordinate all'approvazione del suddetto Piano aziendale, che dovrà contenere, in particolare:

- strategia che l'azienda si prefigge di adottare, per il raggiungimento delle finalità enunciate dall'art. 7 bis della L.R. n. 8/2006, tenuto conto anche dell'eventuale presenza di impianti termici già presenti sul territorio, di cui il richiedente sia a conoscenza e/o che si prevede possano essere installati in futuro e per i quali la piazzola possa garantire la necessaria costante disponibilità di combustibile;

<sup>14</sup> Nota UE 10917/06 del 26 giugno 2006

<sup>15</sup> Comunicazione della Commissione: "Europa 2020 - Una strategia per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva" - COM(2010) 2020

<sup>16</sup> Riduzione dei gas ad effetto serra almeno del 20%, aumento dell'efficienza energetica del 20%, apporto del 20% di fonti rinnovabili negli usi finali dell'energia

<sup>17</sup> Direttiva 2009/28/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 aprile 2009 sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE (GUUE L 140 del 5/6/2009)

<sup>18</sup> Imprese di utilizzazione forestale ed aziende agromeccaniche

<sup>19</sup> Tra le quali si citano, in particolare, quelle relative a: deposito della biomassa (Comune), trasformazione e rumorosità (Provincia), parere di conformità antincendio (Vigili del Fuoco)

- Piano di approvvigionamento della biomassa legnosa, con individuazione del bacino geografico di approvvigionamento e quantificazione della massa legnosa per uso energetico già disponibile o che potrà esserlo in futuro, tenuto conto delle tecniche e delle tecnologie adottabili. A tal fine si specifica che la biomassa dovrà provenire in prevalenza (quantità superiore al 50%) da una filiera corta, come descritto al punto 2;
- descrizione dettagliata degli interventi edilizi che si ritengono necessari, con l'indicazione dei tempi e delle fasi della loro realizzazione;
- dichiarazione di indisponibilità, nei confronti del soggetto richiedente, di edifici recuperabili ai fini specifici;
- dimostrazione analitica di congruità del dimensionamento rispetto alla domanda attuale e potenziale di biomassa ad uso energetico, fatte salve eventuali disposizioni più restrittive contenute negli strumenti urbanistici comunali;
- descrizione dei processi produttivi adottati per la produzione delle biomasse (pellet, cippato, legna da ardere e briquettes), indicando gli standard qualitativi riferiti alle biomasse solide<sup>20</sup> che saranno osservati, in particolare per gli usi domestici e per i piccoli - medi impianti, al fine di assicurare ai consumatori l'idonea qualità del prodotto, creando condizioni di mercato con una maggiore trasparenza dei prezzi e delle condizioni di compravendita. Eventuale sistema di certificazione al quale il gestore della piazzola attrezzata aderisce od intende aderire in futuro;
- al Piano aziendale dovrà essere allegata una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà (ai sensi del art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445<sup>21</sup>) relativa al possesso di una delle qualifiche imprenditoriali considerate dall'art. 7 bis della L.R. n. 8/2006.

Per la definizione dimensionale della piazzola (stoccaggi allo scoperto e sotto copertura) è fondamentale determinare i volumi e i flussi di legname tondo e di assortimenti finiti che saranno gestiti su base annua, individuando inoltre i volumi medi mensili di combustibile che saranno richiesti dagli impianti che lo utilizzeranno. Gli spazi della piazzola dovranno essere organizzati in modo da ottimizzare le operazioni di transito, movimentazione e trasformazione; sarà presente una superficie scoperta di adeguate dimensioni, sulla quale accatastare la biomassa tal quale (toppi, sciaveri, refili, ramaglia), da trasformare successivamente in assortimenti finiti (sostanzialmente legna da ardere e cippato) e permettere il transito e la sosta dei mezzi. La copertura del terreno dovrà essere limitata allo stretto necessario rispetto alla funzionalità delle infrastrutture: si utilizzerà conglomerato



Esempio di layout di una piazzola attrezzata per biomassa legnosa (V. Francescato - AIEL)

<sup>20</sup> UNI EN 14961:2010 Biocombustibili solidi

<sup>21</sup> Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa. (GU 20 febbraio 2001, n. 42, S.O.)

bituminoso od altri materiali idonei a garantire il transito dei mezzi e la lavorazione della biomassa, in condizioni di sicurezza e di funzionalità. Sulle zone destinate all'accatastamento ed alla stagionatura allo scoperto della biomassa grezza, si provvederà alla stesura di uno spessore adeguato di materiale inerte naturale per costituire un vespaio (utilizzando ciottolame a diversa pezzatura stratificata), al fine di evitare il ristagno dell'acqua, determinare condizioni di sicurezza e favorire un ambiente ottimale per l'essiccazione naturale prima della successiva lavorazione. Sulla superficie scoperta potranno inoltre essere previsti un ufficio (di dimensioni non eccedenti le necessità strettamente collegate alle attività di segreteria per la gestione della piazzola attrezzata) ed una pesa. Per la conservazione e la stagionatura del cippato e della legna sarà edificata una copertura ventilata, la cui pianta non potrà avere una superficie maggiore a 2.000 m<sup>2</sup>, costruita sopra una superficie impermeabile di calcestruzzo di cemento e/o di conglomerato bituminoso. Qualora le caratteristiche climatiche e pedologiche lo consentano, la superficie in calcestruzzo potrà essere sostituita da uno strato di adeguato spessore di stabilizzato di cava od altro materiale idoneo, posto sopra un fondo costituito di ciottolame stratificato di diversa pezzatura e di resistenza tale da sopportare i carichi dei mezzi di trasporto, di lavorazione e della biomassa depositata. La struttura dovrà essere collocata di preferenza su esposizioni il più possibile soleggiate e ventilate; in presenza di un tetto con spioventi asimmetrici, la parte frontale (quella più aperta) dovrà essere rivolta possibilmente a sud. L'altezza della copertura sarà indicativamente di 7 - 8 m e comunque di dimensioni strettamente necessarie a permettere la movimentazione della biomassa con la pala meccanica e le operazioni di carico/scarico con i mezzi di trasporto (autotreni, cassoni scarrabili). I lati chiusi potranno essere costituiti di una parte basale in calcestruzzo di cemento, alta circa 2 - 3 m, al di sopra della quale le pareti saranno parzialmente chiuse con tavole di legno distanziate tra di loro di alcuni centimetri, lasciando una luce di circa 1,5 m dal tetto, al fine di favorire la ventilazione naturale della copertura ed evitare fenomeni di condensazione.

Qualora gli spazi esterni disponibili per la stagionatura naturale della biomassa grezza non fossero sufficienti a soddisfare la domanda dei consumatori finali, potranno essere previsti sistemi di essiccazione artificiale che utilizzino fonti energetiche rinnovabili, tra i quali si citano l'essiccatoio alimentato con energia termica prodotta da una caldaia o come calore di processo recuperato da sistemi cogenerativi (es. cippato o biogas). Sul tetto della copertura potrà inoltre essere inserito un impianto fotovoltaico integrato, che produca energia elettrica da immettere nella rete (V. Francescato - AIEL, 2008).

Al fine di migliorare l'aspetto estetico degli spazi esterni, qualora risulti necessario provvedere ad una recinzione perimetrale, dovrà essere realizzata una staccionata con elementi non impregnati con prodotti dannosi all'ecosistema, qualora norme specifiche non prescrivano l'obbligo di utilizzare altri materiali. Lungo il perimetro andrà comunque realizzato almeno un filare di specie autoctone idonee alla stazione, impiegando soggetti arborei opportunamente distanziati da arbusti; in presenza di norme specifiche che impediscano l'utilizzo di specie arboree o qualora lo spazio disponibile dovesse causare un ombreggiamento al materiale legnoso, la piantagione sarà limitata alle sole specie arbustive. Il filare potrà essere escluso in quella parte del perimetro sulla quale dovesse essere già presente una vegetazione naturale e/o artificiale preesistente.

#### **4. Modalità di ripristino dell'area nello stato originario al termine dell'utilizzo**

La sorveglianza sull'esercizio ed il mantenimento della specifica destinazione della piazzola attrezzata (lavorazione, stoccaggio e vendita di biomassa legnosa ad uso energetico), qualsiasi altro uso escluso, è demandata all'Amministrazione comunale competente per territorio.

Qualora l'area non sia più utilizzata per un periodo superiore a cinque anni consecutivi (fatte salve cause di forza maggiore e/o tempi superiori stabiliti da eventuali strumenti finanziari ai quali

il gestore della piazzola attrezzata dovesse ricorrere), il possessore della piazzola attrezzata o, in sua mancanza, il proprietario del terreno, dovrà provvedere al ripristino dell'area nello stato originario.

In caso di mancato ripristino, il Comune ordinerà al trasgressore ed agli obbligati in solido l'esecuzione dei lavori necessari. Qualora i trasgressori o gli eventuali obbligati in solido non diano esecuzione all'ordinanza di ripristino nei termini prescritti, il Comune provvederà alla esecuzione dei lavori in danno degli inadempienti, richiedendo agli stessi il deposito delle somme corrispondenti alla spesa prevista. Se i soggetti obbligati non vi provvedono, la relativa riscossione sarà effettuata ai sensi della normativa vigente per l'esazione delle contribuzioni dirette.